

Quale ripensamento delle politiche ambientali?¹

di Mario Libertini

Questo libro nasce come parte di una ricerca più ampia, che è stata impostata sulla base dell'assunto che i principi dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei criteri ESG siano definitivamente entrati a far parte dell'ordinamento internazionale ed europeo e, in particolare, abbiano determinato una svolta storica nel diritto dell'impresa, spinta da un processo culturale inarrestabile (di cui la dichiarazione della *Business Roundtable* del 2019 ha rappresentato l'espressione più significativa, presto seguita da riforme legislative importanti, come quelle francese e tedesca). La punta più avanzata di questo processo, sul piano giuridico, è sembrata realizzarsi, però, nel diritto dell'Unione europea, con una serie di interventi normativi, culminati con l'approvazione della direttiva CSDDD (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* - dir. UE 1760/2024 del 13 giugno 2024).

In questa prospettiva, ci è sembrato giunto il momento di superare quella lunga fase della discussione in materia, in cui di “responsabilità sociale delle imprese” si è parlato soprattutto come di un tema di etica degli affari o, al massimo, di marketing reputazionale: si è pensato che il tema debba ormai essere trattato sul terreno del diritto positivo e dei relativi doveri di condotta imposti alle imprese, dando per scontate le scelte politiche di fondo. Su questo piano si tratta di compiere un'analisi razionale delle soluzioni interpretative e applicative più adeguate a contemperare l'affermazione dei criteri di gestione ESG con l'obiettivo di mantenere una elevata competitività delle imprese europee nei mercati mondiali.

Il presente libro affronta i problemi conseguenti al recepimento della direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (c.d. *CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive*), che costituisce una fondamentale tappa del programma politico volto ad affermare il dovere di gestione sostenibile delle imprese. La direttiva in materia è stata prontamente recepita in Italia con il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che viene qui commentato.

Da ultimo, tuttavia, si sono manifestati segni di mutamento del quadro, tutto sommato lineare, che aveva guidato l'impostazione della ricerca. Anzitutto,

¹ Il contributo in oggetto è la prefazione del volume ASTRID, *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile. Il decreto legislativo n.125/2024 sul rendiconto di sostenibilità*, a cura di A. GENOVESE, Firenze, Passigli, 2025.

segni di contrasto sono venuti dal mondo delle imprese, che hanno denunciato l'aggravio di costi, senza adeguate compensazioni, imposti alle imprese europee. Poi, via via che crescevano queste opposizioni, si è registrata una sorta di resistenza passiva degli Stati membri, che ha portato all'apertura di ben 17 procedure di infrazione per mancato recepimento della direttiva CSRD. Un'accelerazione del processo critico è poi venuta - com'è noto - con la nuova presidenza degli USA e con il processo emulativo che le posizioni antiambientaliste di questa hanno innescato in altre parti del mondo. Anche la politica europea sembra influenzata da queste nuove tendenze, con iniziative di dilazione e semplificazione delle norme ESG, da parte della Commissione, di cui dà conto Anna Genovese nella sua introduzione.

La Commissione ha preso atto delle critiche rivolte, da diverse fonti, ad una regolazione volta a rendere effettivi, in tempi stretti, doveri di gestione sostenibile in capo alle imprese europee; e ha ammesso che la capacità dell'Unione di difendere i suoi valori politici *"depends on the capacity of its economy to adapt and compete in an unstable and sometimes hostile geopolitical context"*. Da qui la proposta di ridurre l'ambito di applicazione delle direttive, di dilazionare i tempi di applicazione, di ridurre diversi oneri a carico delle imprese. Il tempo ci dirà se queste scelte, che dovranno affrontare i diversi passaggi richiesti dal processo normativo europeo, costituiscono una prudente manifestazione di gradualismo, in un quadro politico che tiene ferme le scelte di principio che stanno alla base delle direttive in vigore, o se preludono ad una crisi più profonda di quelle scelte.

Le vicende recenti impongono, comunque, una riflessione sugli assunti di partenza della ricerca. Ci si deve rendere conto che non tutte le critiche hanno l'obiettivo, di per sé non irragionevole, di definire misure e tempi di attuazione atti a mitigare l'impatto delle direttive sulla competitività delle imprese e più in generale a renderle più economicamente e socialmente più sostenibili, senza attenuarne l'efficacia. Dietro ad alcune critiche, infatti, vi è un progetto politico contrario all'intera impostazione delle politiche di "transizione ecologica", che va valutato con attenzione. La critica allo "ambientalismo ideologico" sembra essere divenuta, rapidamente, uno slogan di successo. Ci si deve porre dunque il problema se il processo di affermazione dei principi di gestione sostenibile delle imprese siano effettivamente (e giustamente) ormai radicati nella nostra cultura politica e giuridica o debbano ritenersi frutto di una moda effimera.

La critica allo "ambientalismo ideologico" non si esprime solo con le posizioni più grossolane del negazionismo climatico, ancora presenti nel dibattito ma sempre meno credibili, a fronte di crescenti dati di esperienza. La critica all'ambientalismo diviene più articolata. Si osserva che cambiamenti climatici ed

estinzione di specie viventi sono fenomeni che hanno sempre accompagnato la vita sulla Terra, prima e dopo la presenza dell'uomo. Se fenomeni di questo genere si stanno ripetendo oggi – si pensa - non c'è ragione di gridare al dramma: il cambiamento climatico non comporterà un collasso generale, ma profonde trasformazioni, per cui alcune aree diverranno sì desertiche, ma altre, che prima erano tali, diventeranno vivibili; quanto alla biodiversità, si creeranno nuovi equilibri, ma non c'è pericolo di scomparsa della vita sulla Terra.

Da queste convinzioni si deduce che non c'è ragione di colpevolizzare il modello di vita “occidentale” e di adottare regole stringenti e “punitive” sulla produzione e il consumo di beni economici: gli interventi d'autorità andrebbero limitati alle emergenze estreme e, per il resto, si dovrebbe lasciare spazio alla libertà d'impresa e alle libere scelte dei consumatori. Inoltre, si dovrebbe avere fiducia nello sviluppo di nuove tecnologie in grado di affrontare i problemi che man mano si presentano, senza imporre rinunce e restrizioni, foriere di impoverimento generale. Quindi, condanna delle “follie ecologiste” e opposizione all'idea – che starebbe a fondamento dell'ambientalismo “ideologico” – secondo cui l'uomo è causa di tutti i mali della Terra.

Questo modo di pensare può avere crescente presa, nella sua semplicità. A contrastarlo non è efficace l'atteggiamento catastrofista di chi afferma che le politiche di tutela ambientale – tutte - sono imposte da necessità oggettiva e scientificamente fondate, o, peggio, l'atteggiamento di chi mescola politiche ambientali e ostilità al capitalismo in quanto tale, imputando le crisi ambientali alla rapace ricerca di profitto delle imprese, piuttosto che all'effetto cumulativo delle scelte di vita, spesso più che legittime, di una popolazione (ancor oggi crescente) di miliardi di esseri umani.

Inoltre, si deve superare l'idea semplicistica che le scelte di politica ambientale siano tutte semplici e lineari e prive di criticità interne.

Occorre, piuttosto, prendere coscienza del fatto che politiche di tutela ambientale, come quelle impostate con il *Green Deal* europeo, possono giustificarsi solo sul piano di giudizi di valore e non sono – o, per lo meno, non sono tutte – imposte da uno stato di necessità.

Mi sembra, allora, che, sul piano dei giudizi di valore, le scelte che stanno alla base delle politiche di transizione ecologica conservino diversi e buoni argomenti a sostegno.

È vero che, se il cambiamento climatico comporta la desertificazione di alcune aree del pianeta, ciò non significa scomparsa della vita sulla terra; ma è anche vero che la desertificazione comporta perdita delle condizioni di vita di

moltitudini di persone e necessità di migrazioni, a loro volta fonte di crisi ambientali, sociali e anche politiche (innescando reazioni “identitarie” che alimentano derive populiste o sovraniste). È altrettanto vero che la scomparsa di foreste, di specie animali e di ambienti in condizioni di naturalità non significa scomparsa della vita sulla terra, e può anche darsi che nuove tecnologie possano sostituire alcune funzioni utili per l’uomo, che oggi sono svolte da presenze animali e vegetali. Ma è anche vero che gli ecosistemi naturali rappresentano, per molti, una fonte insostituibile di conoscenze e di emozioni, che, come tale, merita rispetto. È vero che, per molta parte dell’umanità, la perdita di biodiversità non è un dramma, ma altrettanto potrebbe dirsi per l’eventuale perdita di moltissimi beni culturali, la cui tutela nessuno oggi mette in dubbio.

In sostanza, la tutela ambientale va liberata dalla infausta commistione con ideologie anarcocomuniste, ma ciò non significa che la scelta di inserire “ambiente, biodiversità ed ecosistemi” tra i beni costituzionalmente tutelati, nel nuovo testo dell’art. 9 Cost., sia stata una scelta sbagliata o una “follia ecologica”. Lo stesso deve dirsi per il principio dello sviluppo sostenibile nell’art. 3 TUE o della tutela dell’ambiente nell’art. 11 TFUE.

Si deve però sempre meglio considerare che la traduzione di queste disposizioni di principio in regole imperative, limitanti la libertà delle persone e delle imprese, non è semplice ed automatica. Non lo è a fronte di esigenze di bilanciamento con altri valori costituzionali e non lo è quando entrano in gioco conflitti interni alle finalità di tutela ambientale (si pensi, per citare solo gli esempi più facili, ai problemi posti dalle centrali idroelettriche o dagli impianti eolici).

Da qui la problematicità del ruolo da attribuire alle imprese, nel quadro della tutela di questi beni di rilievo costituzionale.

Una robusta corrente di pensiero continua a ritenere che la tutela ambientale possa incidere sulla libertà d’impresa solo ponendo alcune norme imperative che stabiliscano in modo certo e preciso condotte imposte o vietate e prevedano sanzioni proporzionate in caso di violazione. Per il resto, la libertà d’impresa non dovrebbe essere soggetta a limiti, per ciò che riguarda la discrezionalità gestionale.

Rispetto a questa impostazione, le scelte di politica legislativa dell’Unione europea hanno cercato di compiere, nell’ultimo decennio, una svolta storica. Alla base di questa vi è la convinzione che la maggior parte delle risorse naturali è oggetto di consumo e di trasformazione nelle attività d’impresa, nell’ambito di processi gestionali che sono, in larga parte, frutto di scelte discrezionali delle

imprese stesse. A fronte di ciò, una disciplina che si limiti a porre divieti e comandi tassativi su alcune condotte appare insufficiente: è necessario orientare la discrezionalità imprenditoriale – negli enormi spazi che, inevitabilmente, rimangono al di fuori di una regolazione tassativa di divieti e obblighi - nel senso di incentivare (nelle scelte discrezionali riguardanti le tecniche produttive, le scelte dei fornitori, i programmi di ricerca e sviluppo e la programmazione aziendale in genere) soluzioni “virtuose” sotto il profilo dell’impatto ambientale e del rispetto dei diritti umani.

Si sono levate molte voci critiche sulla “sostenibilità”, in senso aziendale e finanziario, di una imposizione alle imprese di norme che trasformano in doveri giuridici quelli che, finora, erano programmi di “responsabilità sociale d’impresa”, assolutamente facoltativi. Queste critiche radicali non sembrano però insuperabili: se un’impresa efficiente può comportarsi in modo “socialmente responsabile” senza esservi obbligata per legge, come da anni si afferma in tutte le sedi, non c’è ragione per affermare che tali condotte divengano insostenibili se trasformate in condotte doverose per legge.

Il problema vero è un altro: il rispetto di queste norme di condotta impone comunque dei costi e, se questi costi gravano sulle imprese operanti in Europa, ma non altrettanto sui concorrenti che le imprese europee incontrano sui mercati mondiali, si determina uno squilibrio competitivo, che dovrebbe essere affrontato con specifiche misure di difesa commerciale, che la legislazione europea pur conosce, ma che finora ha attivato su altri piani (dalle tradizionali misure antidumping alle misure di contenimento delle imprese straniere che godono di aiuti statali distorsivi della concorrenza).

Questa esigenza di misure di difesa commerciale non può essere trascurata, ma non può tradursi nella condanna sommaria di una scelta di civiltà, come quella che la legislazione europea ha compiuto, con l’obiettivo di rendere doverose per legge le condotte socialmente responsabili delle imprese.

I contrasti ideologici che si stanno sperimentando in questi tempi potranno essere superati mediante la discussione razionale sulle soluzioni normative adottate, che a sua volta richiederà un continuo affinamento sul significato dei principi costituzionali coinvolti; ma non si può pensare che, alla fine, prevalga l’idea che le imprese debbano essere lasciate libere di scegliere fornitori che violano i diritti umani o tecniche produttive che distruggono ecosistemi naturali.

In questa prospettiva, i contributi all’applicazione razionale delle norme in materia di gestione sostenibile delle imprese, come quelli contenuti nelle pagine di questo libro, rimangono più che mai necessari, in un momento in cui la politica europea, pur con tutte le correzioni suggerite dalla congiuntura politica, sembra

rimanere ferma nel difendere la via intrapresa per l'affermazione di principi vincolanti di gestione sostenibile delle imprese.